

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 897 DEL 25/05/2023

### **O G G E T T O**

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA SOCIETA' KOS CARE SRL, CON SEDE OPERATIVA AD ARCUGNANO (VI), PER LA GESTIONE DI UNA C.T.R.P. AD ATTIVITA' ASSISTENZIALE INTERMEDIA E DI UNA C.T.R.P. AD ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE – AREA SALUTE MENTALE.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DAT  
Anno Proposta: 2023  
Numero Proposta: 907/23

Il Direttore della Direzione Amministrativa del Territorio riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1967 del 16/12/2020 è stato approvato l'accordo contrattuale, per il triennio 2021-2023, tra l'AULSS 8 Berica e la Casa di Cura Privata Villa Margherita di Arcugnano (VI) per l'accoglienza di pazienti psichiatrici in due Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP) ad elevata intensità assistenziale, gestite dall'ente e regolarmente accreditate con DGRV n. 522 del 28/04/2020.

L'offerta di residenzialità per la salute mentale è stata programmata con DGRV n. 1673 del 12/11/2018 che ha definito, tra l'altro, le dotazioni di posti letto in capo alle diverse Aziende ULSS e con successiva DGRV n. 1437 del 01/10/2019 sono stati approvati i piani di massima relativi ai posti letto delle strutture residenziali extraospedaliere.

Detti piani, anche per effetto dell'evento pandemico da COVID-19, sono tuttora in fase di realizzazione.

La Casa di Cura Villa Margherita si è inserita in questa programmazione dando la disponibilità alla trasformazione di una delle due Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP) ad alta intensità in Comunità Terapeutica Riabilitativa ad intensità assistenziale intermedia.

In questo frattempo, la Casa di Cura Villa Margherita è stata fusa, mediante incorporazione, nella Società Kos Care srl, con sede legale a Milano e con sede operativa ad Arcugnano (VI), con effetto dal 01/11/2022.

Questa Azienda, con deliberazione del Direttore Generale n. 149 del 2/02/2023, ha preso atto che la citata Società Kos Care srl è subentrata di pieno diritto in tutte le ragioni, azioni, obblighi e impegni della Società incorporata Casa di Cura Villa Margherita.

La Giunta Regionale, per parte sua, con deliberazione n. 922 del 9/08/2022, ha modificato la titolarità dell'esercizio delle strutture attive e l'Azienda Zero, nel riscontrare le domande di riconoscimento dell'autorizzazione all'esercizio in capo al nuovo soggetto Kos Care srl, ha svolto l'accertamento del possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 22/2002 esitato nel rilascio di:

- decreto dirigenziale n. 37 del 14/02/2023 di autorizzazione di una CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP n. 1), per una capacità ricettiva di 14 posti letto, a seguito di trasformazione di una CTRP ad alta intensità assistenziale
- decreto dirigenziale n. 43 del 14/02/2023 di autorizzazione di una CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP n. 2), per una capacità ricettiva di 14 posti letto.

Infine, con deliberazione n. 398 del 7/04/2023, la Giunta Regionale, in sintonia con i piani di massima delle Azienda ULSS relativi ai posti letto di cui ai documenti programmatori citati, ha riconosciuto l'accreditamento istituzionale alla citata Società Kos Care srl per:

- n. 14 posti letto di CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP n. 1)
- n. 6 posti letto di CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP n. 2),

con sedi ad Arcugnano (VI) in Via Costacolonna n. 6.

Conseguentemente, l'A.ULSS 8 Berica, con il presente provvedimento, propone l'approvazione dell'allegato accordo contrattuale (all. 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'accoglienza residenziale nelle suddette CTRP n. 1 e CTRP n. 2, per complessivi 20 posti letto accreditati e come sopra articolati.

L'accordo, redatto ai sensi della DGRV 1438 del 5/09/2017, che ha approvato gli schemi tipo di accordo

contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze, articola l'intesa tra le parti, assicurando le prestazioni assistenziali a favore di pazienti psichiatrici nei livelli riconosciuti alle citate tipologie di CTRP, dettaglia le procedure di accoglienza e di gestione degli ospiti, declina gli impegni dei contraenti e le modalità di verifica e di controllo.

L'accordo ha effetto dal 01/06/2023 con scadenza triennale il 31/05/2026.

Le rette giornaliere applicate, interamente a carico del servizio sanitario, secondo quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza e come fissate con la citata DGRV 1673/2018, sono le seguenti:

- € 143,00 per l'accoglienza in CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP n. 1)
- € 184,00 per l'accoglienza in CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP n. 2).

Si rappresenta inoltre che, a fronte dei 20 posti accreditati oggetto di accordo contrattuale, questa Azienda, a sua volta, è autorizzata dal piano di massima all'occupazione del limite massimo di 16 posti letto come segue:

- n. 14 posti letto in CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP n. 1)
- n. 2 posti letto in CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP n. 2).

Infine, si precisa che, con l'adozione del presente atto, per le motivazioni indicate in premessa, decade anticipatamente il precedente accordo contrattuale con la Casa di Cura Villa Margherita (come approvato con la deliberazione n. 1967 del 16/12/2020), che pertanto scade il 31/05/2023.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare l'allegato accordo contrattuale (all. 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, tra l'Azienda ULSS 8 Berica e la Società Kos Care srl, con sede legale a Milano, P.IVA 01148190547, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la gestione di:
  - n. 14 posti letto di CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP n. 1)
  - n. 6 posti letto di CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP n. 2),con sedi ad Arcugnano (VI) in Via Costacolonna n. 6;
2. di precisare che l'accordo di cui al punto precedente decorre dal 01/06/2023, ha durata triennale e rimane in vigore fino all'adozione del successivo atto;
3. di prendere atto che le rette giornaliere applicate, interamente a carico del servizio sanitario, secondo quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza, sono le seguenti:
  - € 143,00 per l'accoglienza in CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP n. 1)
  - € 184,00 per l'accoglienza in CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP n. 2),

come spiegato in premessa;

4. di avvertire che questa Azienda, sulla scorta del piano di massima per la residenzialità extraospedaliera, è autorizzata all'occupazione del limite massimo di 16 posti letto come segue:
  - n. 14 posti letto in CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP n. 1)
  - n. 2 posti letto in CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP n. 2);
5. di stabilire che, con l'adozione del presente atto, decade anticipatamente il precedente accordo contrattuale con la Casa di Cura Villa Margherita (come approvato con la deliberazione n. 1967 del 16/12/2020), che pertanto scade il 31/05/2023, per le motivazioni indicate in premessa;
6. di incaricare il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o suo delegato alla vigilanza sulle attività oggetto dell'accordo contrattuale di cui trattasi;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**Allegato 1/A**

**DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO DELLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA SOCIETA' KOS CARE SRL, CON SEDE OPERATIVA AD ARCUGNANO (VI), PER LA GESTIONE DI UNA C.T.R.P. AD ATTIVITA' ASSISTENZIALE INTERMEDIA E DI UNA C.T.R.P. AD ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE – AREA SALUTE MENTALE.**

**Art. 1 – Oggetto dell'accordo**

Il presente accordo ha per oggetto la gestione di due Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP), con sedi ad Arcugnano (VI) in Via Costacolumna n. 6, articolate come segue:

- n. 1 CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP n. 1) per 14 posti letto
- n. 1 CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP n. 2) per 6 posti letto,

accreditate con DGRV 398/2023.

Si tratta di unità di offerta sanitarie dell'area salute mentale, destinate a pazienti con necessità di intervento terapeutico-riabilitativo prolungato ed in regime di residenzialità extra-ospedaliera, in situazioni di gravità per le quali non risulti utile un ricovero ospedaliero.

**Art. 2 – Criteri di accesso e modalità di ammissione**

Potranno essere accolti nella CTRP n. 1 e nella CTRP n. 2 adulti necessariamente affetti principalmente e continuativamente da psicopatologia rilevante, che abbiano risorse attivabili con adeguati interventi terapeutico riabilitativi e/o assenza o precarietà del supporto familiare.

Per costoro, la procedura di accesso avverrà previa proposta di inserimento da parte dello Psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale che segue il caso e autorizzazione del Direttore di Dipartimento di Salute Mentale.

Ai sensi della DGRV 1673/2018 la durata massima del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato è fissata in:

- per la CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP n. 1) per 14 posti letto: 36 mesi prorogabili al massimo di altri 12 con provvedimento in UVMD;
- per la CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP n. 2) per 6 posti letto: 18 mesi, prorogabili al massimo di altri 6 con provvedimento in UVMD.

**Art. 3 – Il personale**

In ottemperanza a quanto fissato con DD.G.R.V. nn. 1616/2008 e 748/2011, il numero degli operatori in organico deve essere tale da garantire un rapporto operatore/utente almeno pari a:

- per la CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP n. 1) per 14 posti letto: 0,9/1
- per la CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP n. 2) per 6 posti letto: 1,25/1.

In particolare deve essere assicurata un'adeguata presenza programmata per le seguenti figure professionali:

- Medico psichiatra
- Psicologo-psicoterapeuta
- Infermiere
- Assistente Sociale
- Educatore-animatore (o tecnico della riabilitazione psichiatrica)
- Operatori socio sanitari e/o Operatore tecnico assistenziale.

Devono essere garantite le attività amministrative e di segreteria.

#### **Art. 4 – Impegni del Soggetto erogatore**

La Società Kos Care srl si impegna a:

- collaborare attivamente per la definizione dei nuovi inserimenti presso le CTRP n. 1 e la CTRP n. 2, oggetto di accordo contrattuale;
- collaborare per la definizione del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato per individuare le caratteristiche e i bisogni generali degli ospiti a cui l'attività ordinaria della Comunità deve rispondere e saper valutare, di conseguenza, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza degli interventi;
- identificare le unità di offerta Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta nella Carta dei Servizi, dettagliando l'insieme dei servizi sanitari, assistenziali e alberghieri garantiti in coerenza con le procedure di autorizzazione e accreditamento e di quanto ulteriormente pattuito con il presente accordo. Mettere a disposizione le parti comuni presenti nelle strutture;
- impiegare personale con esperienza specifica maturata nella gestione di pazienti con patologia psichiatrica acquisita in servizi analoghi (reparti ospedalieri, Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici, altre CTRP);
- dare continuità di presenza nelle CTRP del medesimo personale;
- presentare al Medico Psichiatra referente del DSM il piano di formazione annuale previsto dai requisiti per l'accreditamento, prevedendo idonee attività di formazione sulla gestione delle problematiche psichiatriche, anche avvalendosi degli specialisti ULSS e favorendo la partecipazione degli operatori delle CTRP ad eventuali iniziative di formazione attivate dall'Azienda;
- provvedere all'eventuale acquisto con denaro degli ospiti e relativa contabilità di vestiario personalizzato, calzature e oggetti personali;
- accompagnare gli ospiti, con le modalità in vigore presso l'Ente, per visite specialistiche ambulatoriali, accessi al pronto soccorso e ricoveri ospedalieri (ad esclusione dell'assistenza di tipo continuativo presso reparti ospedalieri da parte del personale delle CTRP, anche per i soggetti in misura di sicurezza);
- aggiornare annualmente, in collaborazione con lo Specialista Psichiatra, il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP) come previsto dalla normativa sull'accreditamento e definire la progettazione annuale delle attività della Comunità.

#### **Art. 5 – Impegni dell'Azienda ULSS**

L'Azienda ULSS 8 "Berica" si impegna a garantire quanto segue:

- Verifica l'attuazione dei PTRP degli utenti;
- Esegue un monitoraggio clinico psichiatrico sugli ospiti della struttura.

#### **Art. 6 – Verifica di conformità**

La verifica di conformità viene disposta con periodicità annuale dal Direttore del DSM o suo delegato per accertare:

- il rispetto delle condizioni fissate dall'accordo contrattuale;
- la regolare esecuzione del servizio sotto il profilo tecnico e funzionale;
- la corrispondenza complessiva tra i dati contrattuali, quelli contabili ed i documenti giustificativi (fatture, registri presenze, elementi fattuali quali evidenze di natura non documentale).

I risultati documentali della verifica, raccolti in una scheda riassuntiva, sono inviati al Soggetto erogatore per l'accettazione e la relativa sottoscrizione.

Entro i successivi quindici giorni la scheda, sottoscritta da entrambe le parti, viene trasmessa al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

Annualmente, entro il mese di marzo di ciascun anno di vigenza dell'accordo, il Soggetto erogatore, dovrà inviare al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale una relazione sull'attività realizzata nell'anno precedente, che evidenzierà in particolare il numero e la tipologia degli utenti seguiti, le modalità di utilizzo degli strumenti di valutazione concordati con il dipartimento di Salute Mentale, gli esiti delle attività e gli eventuali elementi di criticità.

#### **Art. 7 – Sistema informativo**

L'Azienda ULSS, in collaborazione con il Soggetto erogatore, tiene aggiornato il flusso degli ingressi e delle dimissioni oltre che tutte le informazioni degli applicativi APT e STS.

### **Art. 8 – Fatturazione del servizio e pagamenti**

La Società Kos Care srl emette mensilmente fattura in formato elettronico, nei termini e con modalità previsti dalla normativa in vigore, corredata dall'elenco mensile delle persone rispettivamente accolte nella CTRP n. 1 e nella CTRP n. 2, residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica.

Per ogni utente accolto presso le CTRP suddette l'Azienda corrisponderà l'ammontare giornaliero di:

- € 143,00 per l'accoglienza in CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP n. 1)
- € 184,00 per l'accoglienza in CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP n. 2).

In sede di liquidazione, le giornate di assenza per ricovero o per altro motivo sono considerate presenza al 100% per quanto attiene le prime tre giornate di assenza continuativa. Dal quarto giorno la retta sarà corrisposta in misura ridotta del 25%.

In caso di assenza viene garantito il mantenimento del posto per 30 giorni. Trascorso un mese continuativo di assenza, l'inserimento è da intendersi concluso.

Il progetto di inserimento in struttura può comunque essere rivalutato dal medico psichiatra di riferimento per definire l'eventuale prosecuzione dello stesso e, in questo caso, lo psichiatra produrrà in tempo utile una relazione con le motivazioni della necessità del proseguimento dell'inserimento.

La prosecuzione del progetto, e il mantenimento della retta ridotta per assenza oltre il trentesimo giorno devono essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell'Azienda ULSS previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito del ricevimento della regolare fattura.

L'Azienda ULSS, fatte salve le opportune verifiche, circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Resta inteso che è facoltà dell'Azienda ULSS sospendere il pagamento di una fattura in caso di contestazione.

### **Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Ente erogatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta del presente accordo.

L'accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8 Berica

*Il Direttore Generale*

---

Per la Società Kos Care srl

*Il Legale Rappresentante*

---